

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1495-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PIOLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Difesa

NELLA SEDUTA DEL 23 MARZO 1961

Comunicata alla Presidenza il 5 ottobre 1961

Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, concernente il trattamento economico della magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Il nuovo trattamento economico dei Magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, che forma oggetto del disegno di legge in esame, ha una diffusa motivazione di appoggio nella relazione del Governo, che lo accompagna.

Sostanzialmente il Governo ha posto in rilievo:

1) che è necessario eliminare ogni residuo della distinzione dei magistrati in una formale gerarchia di gradi, per aderire al precetto costituzionale dell'articolo 107 della Costituzione e così limitare la distinzione unicamente alla funzione che essi esercitano;

2) che tale eliminazione comporta — nel campo economico del loro trattamento — l'abolizione degli scatti quadriennali, i quali trovano giustificazione solo in un sistema gerarchico;

3) che dovendosi commisurare, per la prima volta, il trattamento economico all'esclusiva distinzione per funzioni, è sembrato equo ed opportuno determinare lo stipendio unico per ogni funzione (sostanzialmente sono tre: magistrato di cassazione, magistrato di appello, magistrato di tribunale, ed equiparati) sulla base di quello più favorevole alla stregua dell'ordinamento vigente, e cioè dello stipendio spettante a seguito dell'ultimo scatto quadriennale per le categorie che hanno un minor numero di scatti o non ne hanno affatto;

4) che è sembrato altrettanto opportuno — ferma l'identità dello stipendio parallelamente alla esclusione di qualsiasi gerarchia di gradi nella medesima funzione — che fosse assicurata una ulteriore progressione economica, mediante l'attribuzione di scatti biennali del 2,50 per cento nell'ambito della stessa categoria, indipendenti dall'esigenza di esercitare una funzione superiore.

Questi rilievi — che costituiscono la sostanziale motivazione delle norme del disegno di legge — (articoli 1, 2, 3) trovano, secondo la relazione del Governo, un'ulteriore ed altrettanto importante giustificazione « nel fondamentale principio dello stipendio differenziato dei magistrati rispetto a quello

degli altri statali a miglior garanzia della loro indipendenza ».

La Commissione finanze e tesoro, mentre ha preso atto senza obiezioni delle considerazioni poste a base degli articoli 1, 2, 3 e 4 del disegno di legge, ha ritenuto di doversi soffermare più particolarmente sul « principio dello stipendio differenziato » per stabilirne, senza equivoci e con chiarezza, i limiti ed il significato.

Non v'ha dubbio che la legge 24 maggio 1951, n. 392, ha introdotto un criterio differenziale fra i magistrati e gli altri impiegati dello Stato e questo criterio può ritenersi in certo senso derivato dalla Costituzione, ma deve essere chiaro che tale criterio non crea l'esistenza di un rapporto fisso tra quello che è il trattamento degli altri impiegati statali ed i magistrati, tal che qualsiasi miglioramento dato a quelli comporti un automatico miglioramento a questi.

In questo senso si è autorevolmente ed inequivocabilmente già pronunciata l'Assemblea del Senato durante la discussione della legge sopra citata quando ha respinto un ordine del giorno del senatore Palermo, che suonava in questi termini: « Il Senato invita il Governo, qualora in relazione a modificate esigenze siano riconosciuti in via generale miglioramenti alle retribuzioni dei pubblici dipendenti, a maggiorare nella stessa misura le tabelle annesse alla presente legge ».

La Commissione finanze e tesoro pertanto, in conformità a quanto l'Assemblea ha affermato nell'approvare la legge fondamentale del 1951, ritiene di dover ribadire ancora una volta che non esiste e non deve esistere nessun rapporto fisso tra il trattamento degli altri impiegati statali ed i magistrati e che l'autosufficienza economica largamente decorosa che lo Stato ha l'obbligo di assicurare a questi ultimi, tenuto conto di una necessità di particolare prestigio in funzione del delicatissimo e singolare servizio di amministrare la giustizia, quando sia raggiunta e assicurata, deve considerarsi tale da non subire riflessi per effetto di miglioramenti che lo Stato ritenga di dover dare ad altri dipendenti che non abbiano ancora raggiunto il minimo indispensabile per

le loro funzioni. Se così non fosse si creerebbe una corsa ricorrente agli aumenti, non giustificata e che il bilancio statale non potrebbe sopportare.

Quanto sopra osservato in linea generale, per il contenuto economico delle singole norme basterà richiamare le tabelle allegate a questa relazione. Esse contengono nell'ultima colonna il trattamento economico per funzione, che si propone al Senato di approvare, e in quelle che la precedono i trattamenti che si sono susseguiti nell'ultimo decennio, e ciò per comprovare l'interessamento costante e l'apprezzamento che Governo e Parlamento hanno sempre dimostrato — anche nel campo economico — per l'alta funzione dei magistrati di ogni ordine.

Il Governo ha presentato due emendamenti agli articoli 2 e 5 che la Commissione ha senz'altro accettato:

Art. 2. — Agli stipendi indicati nelle lettere e) ed f) sono state sostituite le cifre di lire 2.900.000 e 2.600.000 con quelle leggermente minori di lire 2.760.000 e 2.520.000 per alcuni magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei Tribunali militari e dell'avvocatura dello Stato. L'emendamento risponde ad esigenze tecniche e di cor-relazione.

Art. 5. — In questo articolo — che contiene una norma oramai costante in occasione di aumenti di stipendi al fine di consentire l'adeguamento delle pensioni —, si fa riferimento al personale « cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ». È sembrato più esatto fare riferimento alla data di decorrenza del nuovo trattamento economico, che il disegno di legge — articolo 6 — fissa in quella del 1° luglio 1961. Inoltre lo stesso articolo 5 richiamando solo i precedenti articoli 1 e 2 e non l'articolo 3, escluderebbe dal computo per il trattamento di quiescen-

za gli scatti di stipendio, il che sarebbe ingiusto. Perciò è necessario aggiungere nel testo anche il richiamo all'articolo 3 che determina gli scatti.

Nessun altro emendamento è stato presentato dai singoli commissari, nè il relatore ha creduto opportuno proporre, salvo, s'intende, ad esaminare durante la discussione in Aula quelli che per avventura fossero presentati. Così è sembrato opportuno e rispondente a giusti criteri approvare, senza variazioni, il 2° e 3° comma dell'articolo 3, nonchè l'articolo 4 che ferme le altre, già vigenti, ha elevato da 224.000 a 500.000 le indennità di rappresentanza per i Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati. È stata pure approvata dalla Commissione, senza osservazioni, la data di decorrenza del nuovo trattamento (1° luglio 1961) dettata dall'articolo 6.

L'onere derivante dal presente disegno di legge assomma a lire 4.450.000.000. Nel testo governativo si propone di farvi fronte col maggior gettito derivante dal provvedimento concernente nuove disposizioni in materia di depositi per ricorsi agli organi giurisdizionali e adeguamento di alcune voci delle tariffe annesse alla legge del bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico. Senonchè la Commissione avendo ritenuto che tale gettito non sarebbe sufficiente a coprire tutto l'onere propone di aggiungere, come fondo di copertura, anche il provvedimento che prevede l'aumento a favore dell'Erario dell'addizionale istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni.

L'articolo 7 è stato pertanto emendato in questo senso.

Quanto sopra premesso il relatore mentre si lusinga di avere adempiuto il proprio compito, si onora di chiedere al Senato l'approvazione del disegno di legge.

PIOLA, relatore

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI,
DELLA GIUSTIZIA MILITARE E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

FUNZIONI	Scatti quadriennali	Legge 24 maggio 1951, numero 392 (Pio-cioni) Importi lordizzati dall'Amministrazione, essendo al netto degli stipendi indicati nella legge	Legge 22 luglio 1952, numero 990. Ritenute erariali e lieve arrofondamento	Legge 1° maggio 1955, numero 318. Stipendio lordo più assegno integrativo netto	Legge 29 dicembre 1956, n. 1433. (Moro)	Disegno di legge all'esame del Parlamento. Stipendi suscettibili di aumenti periodici biennali illimitati (2,50 %).
Presidente del Consiglio di Stato		2.903.000	3.500.000	4.160.000	4.900.000	5.300.000
Presidente della Corte dei Conti						
Avvocato Generale dello Stato		2.623.000	3.000.000	3.600.000	4.700.000 4.500.000	4.900.000
Presidente di Sez. del Consiglio di Stato	dopo 4 anni iniziale					
Presidente di Sez. della Corte dei Conti						
Procuratore Gen. della Corte dei Conti						
Procuratore Gen. Militare						
V. Avvocati Gen. dello Stato						
Consigliere di Stato	dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale	2.448.000 2.365.000 2.320.000	2.700.000 2.600.000 2.500.000	3.240.000 3.140.000 3.040.000	4.300.000 4.100.000 3.900.000	— — 4.500.000
Consigliere della Corte dei Conti						
V. Proc. Gen. della Corte dei Conti						
Sost. Proc. Generale Militare						
Consigliere relatore Trib. Supr. Militare						
Sost. Avvocato Gen. dello Stato						
Avvocato Distrett. dello Stato (1)						
Primi Referendari Consiglio di Stato	dopo 12 anni					
Primi Referendari ad pers. Corte dei Conti anche con funzioni di Sost. Proc. Gen.	dopo 8 anni	2.087.000	2.225.000	2.621.000	3.500.000	—
Referendari e Sost. Proc. Gen. Corte Conti (dopo 4 anni dalla nomina) (2)	dopo 4 anni iniziale	1.976.000 1.920.000	2.125.000 2.025.000	2.521.000 2.421.000	3.300.000 3.100.000 2.900.000	— — 3.500.000

(1) Solo nella legge 24 maggio 1951, n. 392 e nella legge 25 giugno 1952, n. 990 e nella legge 1° maggio 1955, n. 318: con legge 20 giugno 1955, n. 519, (art. 5), il ruolo degli avvocati distrettuali è stato soppresso e i relativi posti sono stati portati in aumento a quelli di sostituto avvocato generale.

(2) La qualifica di primo referendario della Corte dei Conti è stata soppressa con la legge 21 marzo 1953, n. 161 (articolo 10) e sostituita con quella unificata di referendario della Corte dei Conti dopo 4 anni di anzianità (articolo 14); a seguito della legge 21 marzo 1953, n. 161, con legge 1° maggio 1955, n. 318, è stata introdotta nella tabella l'indicazione della qualifica di sostituto procuratore generale (contemplata in organico unitamente a quella di referendario della Corte dei Conti).

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FUNZIONI	Scatti quadriennali	Legge 24 maggio 1951, numero 392 (Piccioni) Importi lordizzati dall'Amministrazione, essendo al netto degli stipendi indicati nella legge	Legge 22 luglio 1952, numero 990. Ritenute delle erariali e lieve arrotondamento	Legge 1° maggio 1955, numero 318. Stipendio lordo più assegno integrativo netto	Legge 29 dicembre 1956, n. 1433. (Moro)	Sisegno di legge all'esame del Parlamento. Stipendi sussestibili di aumenti periodici biennali illimitati (2,50 %).
Procuratori Militari Vice Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato (dopo 4 anni dalla nomina) (3)		1.754.000	1.825.000	2.065.000	2.400.000	2.760.000
Referendari Consiglio Stato Referendari Corte Conti Sost. Proc. Gen. Corte Conti Vice Proc. Militari, Giudici relatori Trib. militari, Sost. Avvocati dello Stato (5) Proc. capo dello Stato (6)	iniziale	1.643.000 1.532.000	1.725.000 1.580.000	1.845.000 1.700.000	2.200.000 2.000.000	---
Vice Referendari della Corte dei Conti (7) (dopo 4 anni dalla nomina) Sostituti Procuratori e Giudici istrutt. militari di 1 ^a classe Procuratori dello Stato (dopo 4 anni dalla nomina) (8) e (9)	dopo 4 anni iniziale					

(3) Con legge 29 dicembre 1956, n. 1433, a seguito della legge 20 giugno 1955, n. 519, è stata modificata la qualifica da procuratori capo dello Stato a procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina, essendo stati i sostituti procuratori capo iscritti nella qualifica superiore di procuratore capo (articolo 9).
 (4) A seguito della legge 21 marzo 1953, n. 161, è stata introdotta l'indicazione della qualifica di sostituti procuratori generali con la legge 1° marzo 1955, n. 318.

(5) Sostituti avvocati dello Stato di 1^a classe con la legge 24 maggio 1951, n. 392, con la legge 22 luglio 1952, n. 990 e la legge 1° maggio 1955, n. 318. Con la legge 29 dicembre 1956, n. 1433, a seguito della legge 20 giugno 1955, n. 519, la qualifica di sostituto avvocato di 1^a classe fu modificata in quella di sostituto avvocato, ricomprendendo anche la qualifica di sostituto avvocato dello Stato di 2^a classe che restò così soppressa.

(6) Sostituti procuratori capo dello Stato con le leggi 24 maggio 1951, n. 392 e 27 luglio 1952, n. 990; con la legge 29 dicembre 1956, n. 1433, a seguito della legge 20 giugno 1955, n. 519, i sostituti procuratori capo furono indicati con la qualifica di procuratori capo dello Stato: v. nota 3.

(7) Vice referendari di 1^a classe della Corte dei Conti con la legge 24 maggio 1951, n. 392, legge 22 luglio 1952, n. 990. Detta qualifica è stata sostituita con quella di vice referendari della Corte dei Conti, dopo 4 anni di anzianità nel grado, con la legge 21 marzo 1953, n. 161, (articoli 10 e 14) e così è stata indicata nelle leggi 1° maggio 1955, n. 318 e 29 dicembre 1956, n. 1433.

(8) Procuratori di 1^a classe dello Stato con la legge 24 maggio 1951, n. 392, 22 luglio 1952, n. 990, e 1^a maggio 1955, n. 318. A seguito della legge 20 giugno 1955, n. 519, i procuratori di 1^a classe assunsero la qualifica di procuratore dello Stato, dopo 4 anni dalla nomina, mentre i procuratori di 2^a classe ebbero lo stipendio iniziale di procuratore.

(9) Sostituti avvocati di 2^a classe dello Stato con le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 22 luglio 1952, n. 990, e 1° maggio 1955, n. 318. Con la legge 20 giugno 1955, n. 519, la qualifica di sostituto avvocato dello Stato fu soppressa rimanendo assorbiti in quella di sostituti avvocati dello Stato, che ha unificato le due qualifiche di 1^a e 2^a classe.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

F U N Z I O N I	Scatti quadriennali	Legge 24 maggio 1951, numero 392 (Piccioni) Importo lordizzati dall'Amministrazione, essendi al netto degli stipendi indicati nella legge	Legge 22 luglio 1952, numero 990. Ristrutturazione delle ritenute erariali e lieve arrotondamento	Legge 1° maggio 1955, numero 318, Stipendio lordo più assegno integrativo netto	Legge 29 dicembre 1956, n. 1433. (Moro)	Disegno di legge all'esame del Parlamento. Stipendi suscettibili di aumenti periodici biennali illimitati (2,50 %).
Vice Referendari della Corte dei Conti (10)						
Sost. Procuratori e Giudici istrutt. milit. di 2ª classe	dopo 4 anni iniziale	1.532.000 1.365.000	1.580.000 1.425.000	1.700.000 1.509.000	2.000.030 1.803.000	2.400.000
Procuratori dello Stato (11)						
Sost. Procuratori e Giudici istrutt. milit. di 3ª classe	iniziale	1.176.000	1.200.000	1.260.000	1.400.000	1.800.000
Sost. Procuratori dello Stato (12) (13)						
Uditori giudiziari militari	iniziale	971.000	984.000	984.000	1.200.000	1.440.000
Procuratori aggiunti dello Stato (14)						
Aggiunti Procuratori di 2ª classe dello Stato (15)	iniziale	900.000	912.000	912.000	—	—

(10) Vice referendari di 2ª classe della Corte dei Conti con le leggi 24 maggio 1951, n. 392, e 22 luglio 1952, n. 990. Detta qualifica fu sostituita con quella di Vice referendari della Corte dei Conti con la legge 21 marzo 1952, n. 161, (articolo 10) e così è stata indicata nelle successive leggi 1º maggio 1955, n. 318 e 29 dicembre 1956, n. 1433.

(11) Procuratori di 2ª classe dello Stato con le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 22 luglio 1952, n. 990, e 1º maggio 1955, n. 318. Con la legge 20 giugno 1955, n. 519, i procuratori di 2ª classe ebbero lo stipendio iniziale di procuratore, pervenendo alla successiva qualifica dopo 4 anni (procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina).

(12) Procuratori di 3ª classe dello Stato con le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 22 luglio 1952, n. 990, 1º maggio 1955, n. 318. Con la legge 20 giugno 1955, n. 519, i procuratori di 3ª classe passarono con la nuova qualifica di sostituti procuratori e così furono indicati nella legge 29 dicembre 1956, n. 1433.

(13) Aiuto referendari della Corte dei Conti con la legge 24 maggio 1951, n. 392, e la legge 22 luglio 1952, n. 990. Detta qualifica di aiuto referendario fu soppressa e gli allora aiuto referendari furono promossi vice referendari per merito assoluto dopo un anno di effettivo servizio (articoli 10 e 17).

(14) Aggiunti procuratori 1ª classe dello Stato con le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 22 luglio 1952, n. 990, 1º maggio 1955, n. 318. Con la legge 20 giugno 1955, n. 519, (articolo 9) gli aggiunti procuratori di 1ª e 2ª classe furono unificati nella nuova qualifica di procuratore aggiunto (articolo 9) con il trattamento prima spettante ai procuratori di 1ª classe.

(15) La qualifica di aggiunti procuratori di 2ª classe dello Stato è contemplata dalle leggi 24 maggio 1951, n. 392, e 22 luglio 1952, n. 990. Con la legge 1º maggio 1955, n. 318, non furono contemplati non essendo stato concesso ai gradi iniziali l'assegno integrativo mensile. Detta qualifica con la legge 20 giugno 1955, n. 519, fu unificata in quella di procuratori aggiunti, con lo stipendio della relativa qualifica superiore.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDENNITA' ANNUA PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ATTRIBUITA AI MAGISTRATI DI CASSAZIONE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1951, N. 392 E DELLE LEGGI SUCCESSIVE

FUNZIONI	Legge 24 maggio 1951 n. 392 (Piccioni) (a)	Legge 29 dicembre 1956 n. 1433 (Moro)	Legge 23 dicembre 1957 n. 1219	Legge 7 marzo 1958 n. 200	Disegno di legge all'esame del Parlamento
Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione	335.010	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Procuratore generale della Corte di Cassazione ed equiparati	279.180	279.180	900.000	900.000	900.000
Presidenti di sezione della Corte di Cassazione ed equiparati	223.340	223.340	223.340	224.000	500.000

(a) Importi lordizzati dall'Amministrazione, essendo indicati al netto nella legge.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA
IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1951, N. 392 E DELLE LEGGI SUCCESSIVE

FUNZIONI	Scatti quadriennali	Legge 25 mag- gio 1951, nu- mero 392 (Pie- cioni) Importi lordizzati dal- l'Amministrazione, essendo al netto degli stipendi indi- cati nella legge	Legge 22 lu- glio 1952, nu- mero 990. Ri- pristino delle ritenute era- riali e lieve arrotondamento	Legge 1° mag- gio 1955, nu- mero 318. Sti- pendio lordo più assegno integrativo netto	Legge 29 di- cembre 1956, n. 1433. (Moro)	Disegno di legge all'esame del Parlamento.
Primo Presidente Corte Cassazione	—	3.258.000	4.000.000	4.720.000	5.900.000	6.300.000
Procuratore generale Corte Cassazione ed equiparati	—	2.903.000	3.500.000	4.160.000	4.900.000	5.300.000
Presidenti sezione Corte Cassazione ed equiparati	dopo 4 anni iniziale	— 2.623.000	— 3.000.000	— 3.600.000	4.700.000 4.500.000	5.145.000 4.900.000
Consiglieri Corte Cassazione ed equiparati	dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale	2.448.000 2.365.000 2.320.000	2.700.000 2.600.000 2.500.000	3.240.000 3.140.000 3.040.000	4.300.000 4.100.000 3.900.000	4.950.000 4.725.000 4.500.000
Consiglieri Corti appello ed equiparati	dopo 12 anni dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale	— 2.087.000 1.976.000 1.920.000	— 2.225.000 2.125.000 2.025.000	— 2.621.000 2.521.000 2.421.000	3.500.000 3.300.000 3.100.000 2.900.000	4.025.000 3.850.000 3.675.000 3.500.000
Giudici ed equiparati	dopo 12 anni dopo 8 anni dopo 4 anni iniziale	1.754.000 1.643.000 1.532.000 1.365.000	1.825.000 1.725.000 1.580.000 1.425.000	2.065.000 1.845.000 1.700.000 1.509.000	2.400.000 2.200.000 2.000.000 1.800.000	2.760.000 2.640.000 2.520.000 2.400.000
Aggiunti giudiziari ed equiparati	—	1.176.000	1.200.000	1.260.000	1.400.000	1.800.000
Uditori giudiziari ed equiparati	dopo 6 mesi iniziale	971.000 900.000	984.000 912.000	984.000 912.000	1.200.000 1.000.000	1.440.000 1.200.000

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:

a) *Funzione di Magistrato di Cassazione*

Primo Presidente della Corte di cassazione lire 6.300.000; Procuratore Generale della Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 5.300.000; Presidenti di sezione ed equiparati lire 4.900.000; Consiglieri ed equiparati lire 4.500.000.

b) *Funzione di Magistrato di Corte di appello*

Consiglieri ed equiparati lire 3.500.000.

c) *Funzione di Magistrato di Tribunale*

Giudici ed equiparati lire 2.400.000; Aggiunti giudiziari lire 1.800.000.

Agli uditori giudiziari è corrisposto per i primi sei mesi un assegno di lire 100.000 mensili e per i mesi successivi di lire 120.000 mensili.

Art. 2.

Gli stipendi dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e procuratori dello Stato sono stabiliti nella seguente misura lorda iniziale:

a) Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato Generale dello Stato lire 5.300.000;

b) Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore Generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice Avvocati generali dello Stato lire 4.900.000;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

identico;

identico;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

c) Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti Avvocati generali dello Stato lire 4.500.000;

d) Primi referendari del Consiglio di Stato, Primi referendari *ad personam* della Corte dei conti, anche con funzione di Sostituti procuratori generali, Referendari e Sostituti procuratori generali della Corte dei conti dopo quattro anni dalla nomina, Procuratori militari, Vice Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 3.500.000;

e) Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali della Corte dei conti, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato lire 2.900.000;

f) Vice Referendari della Corte dei conti dopo quattro anni dalla nomina, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di I classe, Procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 2.600.000;

g) Vice Referendari della Corte dei conti, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di II classe, Procuratori dello Stato lire 2.400.000;

h) Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di III classe, Sostituti procuratori dello Stato lire 1.800.000;

i) Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato lire 1.440.000.

Art. 3.

Gli stipendi di cui agli articoli precedenti sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento per ogni biennio di permanenza nella stessa funzione o qualifica.

In caso di promozione al personale previsto di stipendio superiore a quello previsto per la nuova funzione o qualifica sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per as-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*identico;**identico;*

e) Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali della Corte dei conti, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato lire 2.760.000;

f) Vice Referendari della Corte dei conti dopo quattro anni dalla nomina, Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di I classe, Procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 2.520.000;

*identico;**identico;**identico.*

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

sicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello corrisposto nella precedente funzione o qualifica.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al primo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1961 o in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla funzione nonchè alle altre eventuali particolari circostanze che a termini delle disposizioni in vigore possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione alla stessa data.

Art. 4.

La indennità annua per spese di rappresentanza attribuita ai Presidenti di sezione e Avvocati Generali della Corte suprema di cassazione, Presidenti e Procuratori Generali di Corte di appello, Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore Generale della Corte dei conti, Procuratore Generale militare e Vice Avvocati generali dello Stato, di cui alle tabelle allegate alla legge 24 maggio 1951 n. 392 è stabilita, con decorrenza dal 1° luglio 1961, nella misura lorda di lire 500.000.

Art. 5.

Al personale contemplato dagli articoli precedenti cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge o ai loro aventi diritto, la pensione è riliquidata di ufficio con effetto dalla data predetta, considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli 1 e 2 con riferimento al giorno di cessazione dal servizio.

Art. 6.

Il trattamento economico di cui agli articoli 1 e 2 sostituisce quello di cui alle tabelle allegate alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, a decorrere dal 1° luglio 1961.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Al personale contemplato dagli articoli precedenti cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1961, o ai loro aventi diritto, la pensione è riliquidata di ufficio con effetto dalla data predetta, considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli 1, 2 e 3 con riferimento al giorno di cessazione dal servizio.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 7.

All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62 in lire 4.450.000.000 si farà fronte col maggiore gettito derivante dal provvedimento concernente nuove disposizioni in materia di depositi per ricorsi agli organi giurisdizionali e adeguamento di alcune voci della tariffa annessa alla legge del bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

All'onere derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62 in lire 4.450.000.000 si farà fronte per un'aliquota col maggiore gettito derivante dal provvedimento concernente nuove disposizioni in materia di depositi per ricorsi agli organi giurisdizionali e adeguamento di alcune voci della tariffa annessa alla legge del bollo e di quella sulle tasse per il pubblico registro automobilistico, e per un'aliquota col maggior gettito derivante dal provvedimento concernente l'aumento a favore dell'erario dell'addizionale istituita col regio decreto legge 30 novembre 1937 n. 2145 e successive modificazioni.

Identico.